

DANIELA DE SIMONE
NOTAIO

Repertorio n. **29.720**

Raccolta n. **8.644**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DI

MILANO ALTRUISTA

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

REGISTRATO A

MILANO 2

IL 14/12/2022

AL N. 128612/1T

ESENTE

Il tredici dicembre duemilaventidue, in Milano e nello studio alla Via San Vittore n.45 alle ore diciotto e trenta.

[13.XII.2022]

Innanzi a me **Daniela DE SIMONE**, notaio iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, residente in Cormano con studio alla Via Gramsci n.6,

SI E' RIUNITA

l'**Assemblea Straordinaria** in seconda convocazione dell'associazione

"MILANO ALTRUISTA

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

con sede legale in **Milano** ed indirizzo alla Via Donatello n.5, codice fiscale **97552100154**, iscritta presso il Registro Regionale Generale del Volontariato della Regione Lombardia, Sezione Provinciale di Milano, al n. **MI-546** della sezione B) Civile, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1)** modifiche per conformare lo Statuto associativo alla comunicazione prot. n. 163990 del 26.10.2022 e conseguenziale adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale al fine dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- 2)** ottenimento della personalità giuridica.

E' PRESENTE

= **Odile Paola ROBOTTI**, nata a Milano il 27 settembre 1960, ivi residente alla Via Molino delle Armi n.25, codice fiscale RBT DPL 60P67 F205A, la quale mi dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione.

La costituita, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo do atto che assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto vigente la stessa Odile Paola ROBOTTI, la quale

constata e da atto:

===A) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e dell'articolo 7 del vigente statuto mediante convocazione, inviata tramite posta elettronica in data 25 novembre 2022, in prima convocazione per il giorno 12 dicembre 2022 ed, in seconda convocazione, per il giorno 13 dicembre 2022, con espressa previsione della modalità di tenuta dell'assemblea anche mediante mezzi di teleconferenza;

===B) che, come il Presidente dichiara, l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

===C) che -a seguito di verifica da parte del Presidente

all'inizio della presente assemblea- dei n. 8 (otto) soci regolarmente iscritti a libro soci sono presenti in teleconferenza audio/video mediante il sistema **"ZOOM"**:

= n. **7 (sette)** soci aventi diritto al voto di cui n. **6 (sei)** in proprio e n. **1 (uno)** per delega, il tutto come accertato dal Presidente e come risulta dall'elenco nominativo dei presenti, con indicazione delle deleghe, che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**;

===D) che per il Consiglio Direttivo -oltre al Presidente Odile Paola Robotti- sono presenti, tutti in teleconferenza audio/video, il Vice presidente Marina Del Bue ed i membri Paolo Colonna, Alessandro De GIORGI, Anna Maria C.G. PIGNATTI MORANO e Giulia SARTORELLI, mentre ha giustificato la sua assenza Valeria MONTI, la quale, informata delle materie all'ordine del giorno, ha dichiarato di non opporsi alla loro trattazione;

===E) che non esiste Organo di Controllo;

===F) che, ai sensi dell'articolo 7.9 dello statuto vigente con cui sono previste assemblee anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, gli strumenti di comunicazione utilizzati dai presenti, collegati in teleconferenza, consentono di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

===G) che, ai sensi dell'articolo 7.7 dello statuto vigente, il numero dei soci come sopra rappresentati in assemblea è idoneo a deliberare in seconda convocazione ed in sede straordinaria non essendo al riguardo previsto alcun *quorum* costitutivo;

===H) che non sono pervenute richieste di differimento dell'assemblea;

===I) che la delega, previo controllo di regolarità da parte del Presidente dell'assemblea, sono state acquisite agli atti sociali.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

la presente Assemblea straordinaria in seconda convocazione validamente costituita ed atta a deliberare ed apre la discussione sul primo capo posto all'ordine del giorno.

Prendendo la parola il Presidente -anche quale Presidente del Consiglio Direttivo- espone le modifiche statutarie che si rendono necessarie, al fine di iscrivere l'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) attivo dal 23.11.2021, come da comunicazione prot. n.163990 del 26.10.2022 ricevuta dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 31 comma 8 del DM 106/2022, che si allega al presente verbale sotto la lettera **"B"**.

Dà quindi lettura della versione aggiornata del nuovo Statuto conseguenziale a quanto proposto.

Poiché nessuno degli intervenuti chiede a me notaio di inscrivere a verbale proprie dichiarazioni, il Presidente, chiusa

la discussione, mette ai voti il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

""L'assemblea di **"MILANO ALTRUISTA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"** in data **13 dicembre 2022**

udita

la relazione del Presidente,

D E L I B E R A

= I =

di adeguare gli articoli dello Statuto dell'Associazione alla comunicazione prot. n. 163990 del 26.10.2022 ricevuta dalla Città Metropolitana di Milano, al fine di rispettare le Circolari e la Nota Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e di approvare quindi il nuovo testo di Statuto del quale ha dato lettura all'Assemblea.""

Si procede per dichiarazioni di voto, i soci collegati in teleconferenza esprimono voto favorevole e, pertanto, il testo di deliberazione risulta **approvato all'unanimità**.

A questo punto il Presidente apre la discussione sul **capo 2)** (richiesta personalità giuridica).

Il Presidente -nella sua ricordata qualità di presidente e legale rappresentante dell'associazione- espone ai presenti le motivazioni che rendono opportuna la richiesta, in concomitanza dell'iscrizione al RUNTS, della personalità giuridica, ed illustra le risultanze della relazione di stima redatta dal Dott. **Massimo PISCETTA**, nato ad Arona il 28 agosto 1968, codice fiscale PSC MSM 68M28 A429A, con studio in Gallarate ed indirizzo al Viale Carlo Noè n.45, iscritto nella sezione A all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio al n. A423 ed iscritto nella sezione A del Registro dei Revisori Contabili (giusta D.M. 15.10.1999, Gazzetta Ufficiale n.87 del 2.11.1999) al n. 93252, giurata innanzi a me notaio con verbale in data 12 dicembre 2022 (Rep.n. 29.715). Tale relazione giurata, che viene allegata a questo atto sotto la lettera **"D"**, riporta al suo interno la **situazione patrimoniale al 30 settembre 2022**, da cui emerge che il patrimonio netto dell'associazione è pari ad euro 35.600,00 (trentacinquemilaseicento) e pertanto non è inferiore a quello minimo previsto per legge per il riconoscimento della personalità giuridica pari ad euro 15.000,00 (quindicimila) ex articolo 22 comma 4 del suddetto CTS.

Poiché nessun altro chiede di inserire a verbale proprie dichiarazioni il Presidente mette ai voti il **capo 2)** dell'ordine del giorno mettendo ai voti il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

""L'assemblea di **"MILANO ALTRUISTA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"** in data **13 dicembre 2022**

udita

la relazione del Presidente,

vista ed approvata

la situazione patrimoniale al 30 settembre 2022,

vista

la relazione di stima del Dott. Massimo PISCETTA,

D E L I B E R A

= II =

di procedere con la richiesta di ottenimento della personalità giuridica presso gli uffici competenti;

= III =

di conferire mandato al Presidente dell'associazione per apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.""

Si procede per dichiarazioni di voto, i soci collegati in teleconferenza esprimono voto favorevole e, pertanto, il testo di deliberazione risulta **approvato all'unanimità**.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, proclama i risultati delle votazioni, dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e quindici e chiede a me notaio di allegare al presente verbale:

= l'elenco dei presenti;

= comunicazione prot. n.163990 del 26.10.2022 della Città Metropolitana di Milano;

= il nuovo testo dello statuto sociale aggiornato limitatamente a quanto deliberato ed invariato quanto al resto;

= la relazione di stima del Dott. Massimo PISCETTA.

Aderendo allego sotto le lettere "A", "B", "C" e "D" gli indicati documenti dalla cui lettura io notaio vengo dispensato.

Con riferimento al quanto dispone l'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 io notaio, preso atto del contenuto della perizia redatta in data 12.12.2022, qui allegata sotto la lettera "D", nonché del contenuto della nota prot. n.163990 del 26.10.2022, pure qui allegata sotto la lettera "B"

ATTESTO

a) la conformità dello Statuto alle norme di cui al D.Lgs. 117/2017

b) la sussistenza del patrimonio netto minimo di cui all'articolo 22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017.

Il presente verbale è esente da imposta di Registro (art.82 comma 3 D.Lgs. 117/2017) in quanto ha *"lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative"* ed è esente da imposta di bollo (art.82 comma 5 D.Lgs. 117/2017).

Di questo atto, scritto con mezzo elettronico e completato a mano da me notaio e da persona di mia fiducia su tre fogli per nove facciate, ho dato lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive alle ore diciannove e quindici.

Firmato: Odile Paola Robotti

Daniela DE SIMONE notaio (sigillo).

Allegato "A" al n. 8.644 di racc.

"MILANO ALTRUISTA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

Elenco soci

	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	PRESENTE	DELEGA	DELEGATO
1	ROBOTTI	Odile Paola	RBT DPL 60P67 F205A	X		
2	DEL BUE	Marina	DLB MRN 57S65 H501S	X		
3	COLONNA	Paolo	CLN PLA 48E23 L219Y	X		
4	MONTI	Valeria	MNT VLR 54P70 A944T	//		
5	SARTORELLI	Giulia	SRT GLI 77C70 H501O	X		
6	DE GIORGI	Alessandro	DGR LSN 37E03 F205G	X		
7	PIGNATTI MORANO	Anna Maria Carla Grazia	PGN NMR 61T58 F205Y	X		
8	NEGRISOLI	Vittoria	NGR VTR 60S70 A944Z		X	Marina Del Bue

**Elenco presenti
Consiglio Direttivo**

NOMINATIVO	C.F.	CARICA	PRESENTE
Odile Paola ROBOTTI	RBT DPL 60P67 F205A	Presidente	X
Marina DEL BUE	DLB MRN 57S65 H501S	Vice Presidente	X
Paolo COLONNA	CLN PLA 48E23 L219Y	Membro	X
Alessandro DE GIORGI	DGR LSN 37E03 F205G	Membro	X
Valeria MONTI	MNT VLR 54P70 A944T	Membro	//
Anna Maria Carla Grazia PIGNATTI MORANO	PGN NMR 61T58 F205Y	Membro	X
Giulia SARTORELLI	SRT GLI 77C70 H501O	Membro	X

Odile Paola Robotti

del delegato



ALLEGATO.....^{4 B}.....

ALL'ATTO N. ⁸⁶⁴⁴ DI RACC

segreteria

EN^{29 720} DI REP

Da: milanoaltruistaonlus <milanoaltruistaonlus@pec.it>
Inviato: giovedì 27 ottobre 2022 14:08
A: ddesimone@notariato.it; odile.robotti@learningedge.it
Cc: federico
Oggetto: Fw:Oggetto:Comunicazione ai sensi dell'art. 31 comma 8 del DM 106/2020. Rilievi istruttori concernenti la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro uniconazionale del Terzo settore (RUNTS) degli enti trasmigrati ai sensi dell'a
Allegati: Lettera integrazione odv 1386 milano altruista odv.pdf; Lettera integrazione odv 1386 milano altruista odv.pdf.p7m; segnatura.xml

From protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

To MILANOALTRUISTAONLUS@PEC.IT

Cc

Date Wed, 26 Oct 2022 12:57:42 +0200

Subject Oggetto:Comunicazione ai sensi dell'art. 31 comma 8 del DM 106/2020. Rilievi istruttori concernenti la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro uniconazionale del Terzo settore (RUNTS) degli enti trasmigrati ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.117/17.#369408314#

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: CMMI

Numero di protocollo: 163990

Data protocollazione: 26/10/2022

Segnatura: 0163990 | 26/10/2022

Gentile Presidente associazione Milano Altruista Organizzazione di Volontariato

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 31 comma 8 del DM 106/2020. Rilievi istruttori concernenti la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) degli enti trasmigrati ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 117/17.

Così come previsto dal Decreto n. 561/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a decorrere dal 23 novembre 2021 ha avuto inizio il processo di trasferimento al Registro unico nazionale del Terzo settore dei dati relativi agli enti iscritti nei registri regionali delle Organizzazioni di volontariato, procedimento che ha coinvolto anche la Vostra Associazione.

In ordine a quanto stabilito dall'art. 31, comma 4, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, a cura dello scrivente ufficio compete la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS degli enti in traslazione ascriviti al proprio ambito territoriale.

In sede di verifica della documentazione di cui in oggetto, è emerso come lo statuto della Vostra Associazione non sia conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

In particolare, l'attuale testo statutario risulta in contrasto con la legislazione vigente nelle parti in cui:

- **Nell'elencare le finalità dell'associazione, non fa esplicito riferimento alle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS.**

Come previsto dalla Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto *"Codice del Terzo Settore. Adeguamenti statutari"* emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: *"Tra gli elementi caratterizzanti l'ETS vanno considerati l'oggetto sociale ed il profilo teleologico: l'ETS si qualifica come tale per l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, tra quelle individuate nell'elenco contenuto nell'articolo 5 del codice, rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. Pertanto, l'indicazione delle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell'ente costituisce contenuto obbligatorio dello statuto: a tal fine, esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni richiedono che l'individuazione da parte dello statuto delle*

attività di interesse generale ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nel Codice.”

Si richiede pertanto di specificare anche a livello statutario le attività di interesse generale ex art. 5 del CTS svolte dall'associazione.

- **Non prevede un quorum costitutivo “rafforzato” dell'Assemblea per le modifiche statutarie.**

Agli enti, infatti, è data libertà di stabilire dei quorum per le modificazioni statutarie, tuttavia l'approvazione delle modifiche dovrà essere posta in essere con una procedura rafforzata che assicuri un adeguato livello di rappresentatività, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 20 del 2018, la quale afferma: *“Qualora tuttavia gli associati intendano discostarsi dalle disposizioni codicistiche, occorre ricordare che il principio democratico cui il legislatore ha voluto improntare le forme associative nell'ambito del Terzo settore e che deve trovare la massima espressione proprio nel funzionamento dell'organo assembleare, impone che l'approvazione delle modifiche dello statuto, “lex specialis” regolatrice del rapporto associativo, sia posta in essere con una procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario”.*

Pertanto, i quorum per le modifiche statutarie dovranno essere rispettosi del principio di democraticità contenuto nel CTS e, a tal fine, andrà previsto un quorum partecipativo che garantisca la partecipazione di una platea più ampia di associati ad un momento significativo della vita dell'ente quale è la modificazione dello statuto dello stesso.

Come affermato dal Ministero nella Circolare sopra richiamata: *“In questo modo si previene che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione dell'ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci, ledendo irreparabilmente il principio democratico”.*

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede di modificare lo statuto prevedendo un quorum costitutivo “rafforzato” dell'Assemblea per apportare modifiche allo statuto medesimo.

- **Prevede la possibilità di ricorso all'istituto della cooptazione per la sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione.**

Tale disposizione risulta in contrasto con il D.Lgs. 117/2017, in particolare con l'articolo 26, comma 1, il quale prevede che nelle associazioni del Terzo settore la nomina degli amministratori spetti all'assemblea (con esclusione dei casi previsti agli artt. 25, comma 2, e 26, comma 5, del D.Lgs. 117/2017), fermi restando i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali.

Sul punto è intervenuta anche la Nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale ha affermato che *“Per le associazioni del Terzo settore l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero*

corpo associativo, distinto dall'organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata a tali tipologie di enti.

Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso."

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede di modificare lo statuto prevedendo una disposizione in grado di garantire il rispetto del principio di elettività assembleare dei membri del Consiglio direttivo.

- **Non specifica che i membri dell'Organo di Controllo eventualmente incaricati di espletare la funzione di revisione legale dei conti debbano essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali dei conti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.**
- Si rileva, infine, che tra la documentazione pervenutaci risulta assente **copia dell'atto costitutivo dell'associazione**, che è presupposto fondamentale al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal D. lgs. 117/2017, codice del terzo settore.
Si prega, dunque, di inviare copia dell'atto costitutivo dell'ente, oppure, nel caso di irreperibilità o insussistenza del medesimo un'apposita dichiarazione di insussistenza o dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Alla luce di quanto evidenziato, si resta in attesa di ricevere lo **statuto revisionato e registrato presso Agenzia delle Entrate** e l'**atto costitutivo** al seguente indirizzo Pec **protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it**, entro e non oltre **60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione**. Si ricorda che il mancato riscontro dei requisiti di legge non consente di consolidare l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore.

Da ultimo, si prega di confermare allo scrivente ufficio l'indicazione dell'**attuale nominativo e del codice fiscale del Rappresentante Legale**.

Nel caso in cui l'associazione fosse dotata di personalità giuridica acquisita precedentemente presso uno dei competenti organi territoriali, in virtù di quanto disposto dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 è necessario allegare, unitamente a tutta la documentazione precedentemente elencata, recepita e verificata dal notaio, anche l'**attestazione notarile sulla conformità dello statuto al D.Lgs. 117/2017 e sulla sussistenza del patrimonio minimo** di cui all'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017, **indicante l'ammontare del patrimonio netto**.

Qualora invece, la volontà dell'associazione sia quella di non essere iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, **si prega di darne comunicazione al medesimo indirizzo Pec entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente.**

Si interrompono i termini di decorrenza per l'istruttoria di verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Settore Politiche del Lavoro e Welfare
Federico Ottolenghi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate)

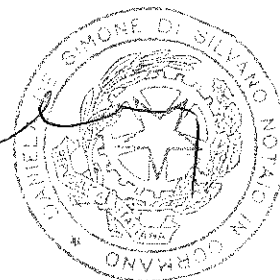
Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico
(art. 23, comma 2-bis, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Io sottoscritta **Daniela DE SIMONE**, notaio iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, residente in Cormano con studio alla Via Gramsci n. 6,

certifico

che la presente copia -redatta su supporto cartaceo composto di due fogli per quattro facciate oltre la presente- è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata dal Dott. Federico Ottolenghi conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica "e Sign" ove risulta la vigenza (dal giorno 20 ottobre 2022 al giorno 20 ottobre 2025) del certificato di detta firma digitale rilasciato da InfoCert S.p.A.

Cormano, 13 (tredici) dicembre 2022 (duemilaventidue).



Allegato "C" al n. 8.644 di racc.

STATUTO

**della associazione
"MILANO ALTRUISTA"**

Articolo 1

Denominazione e sede

1.1 È costituita l'organizzazione di volontariato denominata

"Milano Altruista

Organizzazione di Volontariato",

in seguito denominata l'Associazione.

L'Associazione adotta come riferimento la Legge 11 agosto 1991 n. 266, la Legge Regionale della Lombardia 14 febbraio 2008 n. 1 e il D.Lgs. 117/2017.

1.2 L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e non può distribuire utili né direttamente, né indirettamente. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione stessa.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4 L'Associazione ha sede in Milano.

Il Consiglio direttivo può con propria delibera spostare la sede all'interno del medesimo comune e costituire o sopprimere sedi secondarie o uffici distaccati.

Art.2

Scopo e attività

2.1 L'associazione esercita in via esclusiva o principale le attività d'interesse generale previste dalla lettera i) dell'art. 5 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), consistenti nella promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

L'associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti, ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura e la pratica del volontariato rispondendo ai bisogni sociali della città di Milano e del territorio regionale, anche mobilitando nuove energie di cittadini che, seppure impegnati nel lavoro o nello studio e quindi con poche occasioni di fare volontariato, manifestano lo spirito altruista.

2.2 Per raggiungere le finalità, l'Associazione si propone di organizzare e gestire attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, incluse tutte le attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale.

Questo avverrà con azioni tra cui:

- la promozione del valore e della funzione dell'attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo realizzando, per il tramite dell'associazione,

occasioni di volontariato senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- l'attivazione di sinergiche collaborazioni con gli enti-non profit per creare opportunità di volontariato con bassa soglia di accesso, al fine di permettere al volontario, con esigenze di flessibilità, di svolgere l'attività di volontariato sia per attività gestite direttamente da MilanoAltruista, sia a supporto di iniziative e attività di altre organizzazioni di volontariato che perseguono finalità di solidarietà sociale

- la rappresentazione di un luogo di riferimento per coloro che cercano opportunità di volontariato in modo continuativo ma flessibile, preferibilmente in prossimità della propria città e fuori degli orari di ufficio, attraverso la creazione di una "Banca-dati" che permetta di raccogliere, da un lato le informazioni e le adesioni dei volontari e dall'altro le esigenze delle odv, facilitando così l'incontro tra domanda e offerta;

- lo sviluppo, organizzazione e gestione di progetti di "occasioni di volontariato", in forma diretta o in partnership con altri enti;

- la sensibilizzazione, attraverso campagne e giornate dedicate al volontariato, la collettività sul tema innovativo del *volontariato flessibile* per incoraggiare tutti i cittadini, dallo studente al lavoratore o alla casalinga, a fornire tempo e solidarietà in misura delle proprie disponibilità. Pertanto, favorire l'esercizio di attività di volontariato, in particolare tra quelle persone che hanno poco tempo e non possono garantire "tempi certi" alle attività programmate ma che desiderano e sono interessate a dare il proprio contributo sociale con "occasioni di volontariato";

- la realizzazione di appositi corsi di orientamento e formazione ai volontari, per fornire adeguata preparazione all'attività di volontariato da svolgere;

- la produzione diffusione di pubblicazioni inerenti al tema delle "occasioni di volontariato".

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:

- promuovere e sviluppare rapporti con altri enti del privato sociale;

- promuovere iniziative di raccolta fondi, effettuate occasionalmente, volte a favorire e sostenere la realizzazione di progetti inerenti "occasione di volontariato";

- stipulare convenzioni;

-partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni forma e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può in ogni caso porre in essere tutte le iniziative, le operazioni e le attività, che saranno ritenute necessarie e/o utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto della vigente normativa di riferimento.

Art.3

Soci

3.1 Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'atto costitutivo;
- 2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione;
- 3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione;
- 4) soci Junior: si considerano tali tutti i soggetti fino al compimento del trentesimo anno di età.

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal medesimo

In caso di diniego il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

3.2 L'interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea in occasione della prima convocazione. Ciascun socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale alcuno.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di soggetti giuridici in forma di organizzazioni di volontariato o di altri enti senza scopo di lucro, in tale ultimo caso nella misura non superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3.2 Il numero dei soci è illimitato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

3.3 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

3.4 Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e i suoi principi fondanti contenuti nell'Atto costitutivo.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione utile.

3.5 I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- per morte;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità, nel caso di cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'esclusione viene comunicata per iscritto e motivata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso il ricorso all'assemblea, che ne discute alla prima convocazione. La decisione di questa è inappellabile;
- per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.

Art. 4

Diritti e doveri dei soci

4.1 I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee;
- di votare direttamente o per delega e di candidarsi alle cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento e senza oneri.

4.2 I soci hanno il dovere:

- di osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare l'eventuale quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- di svolgere le attività preventivamente concordate;

- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e agli scopi statutari.

.4.3 Le attività realizzate dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite, neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci e stabiliti dal Consiglio direttivo.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

4.4 I contributi a qualsiasi titolo versati dai soci non sono trasmissibili né ripetibili e neppure danno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.5

Patrimonio e proventi

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che divengono di proprietà dell'Associazione destinati a incremento del patrimonio;
- fondi di riserva, anche costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

5.2 I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative e contributi volontari dei soci;
- contributi di persone fisiche o giuridiche private;
- contributi di enti pubblici;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art.6

Organi sociali

6.1 Organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente,
- l'Organo di Controllo, se nominato.

6.2 Tutte le cariche hanno la durata di 3 anni, il cui termine finale è la data dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e nomina il nuovo organo, e possono essere riconfermate.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate e sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Art.7

Assemblea dei soci

7.1 L'assemblea è costituita da tutti i soci all'Associazione. E' convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Svolge la funzione di segretario il Segretario del Consiglio direttivo. In sua assenza, l'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo o di un decimo dei soci.

7.2 L'Assemblea ordinaria:

- delibera sul numero dei Consiglieri del Consiglio direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- delibera se istituire il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale e li nomina;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulle questioni proposte dal Consiglio direttivo o dai richiedenti;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera su quant'altro ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o dall'eventuale Regolamento.

7.3 Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da trascrivere nel libro verbali dell'Assemblea, che deve essere firmato dal presidente e segretario dell'Assemblea.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

7.4 L'Assemblea straordinaria viene convocata per le delibere di modifica dello Statuto o di scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

7.5 L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare è inviato individualmente per iscritto ai soci, anche per mezzo della posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, almeno 10 giorni prima della data

stabilita ed è reso pubblico nello stesso termine nella sede sociale.

7.6 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.7 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è presente almeno il 50% dei soci, in proprio o per delega, e delibera validamente con la maggioranza di 2/3 dei presenti. Per le modifiche dello statuto, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno 3/4 degli associati a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione del patrimonio, occorre il voto favorevole di 3/4 degli associati. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5 c. 4 L. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

7.8 Ciascun socio può essere portatore di una delega. Le deleghe sono conferite per iscritto.

7.9 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 8

Consiglio direttivo

8.1 Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 a 7 componenti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

8.2 Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente. Nomina inoltre tra i propri componenti il Vice presidente e il Segretario, determinando le funzioni.

8.3 Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e soci non consiglieri senza diritto di voto. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel libro verbali del Consiglio direttivo, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

8.4 Il Consiglio direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico, il programma di attività, il bilancio e la relazione delle attività dell'anno precedente, entro il 30 aprile di ogni anno;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando le spese;
- elegge al suo interno il Presidente;
- nomina il Vice presidente e il Segretario;
- delibera sulle domande degli aspiranti soci;
- definisce annualmente la quota associativa annuale;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di urgenza;
- istituisce gruppi di lavoro;
- nomina Comitati scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.
- delibera su quant'altro ad esso demandato dalla legge o dallo Statuto.

Il Consiglio può nominare al proprio interno uno o più consiglieri delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio.

8.5 Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'Assemblea per la nomina di tutti i membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

8.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal presidente e dal soggetto verbalizzante.

Art. 9

Presidente e Vicepresidente

9.1 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi;
- presiede il Consiglio direttivo e dà esecuzione alle delibere di questo;
- rappresenta l'Associazione in giudizio, con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative presso ogni giurisdizione ed in ogni grado di giudizio, compresi i giudizi di revocazione e cassazione; può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'Associazione e nominare, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti;
- nei casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione

9.2 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest'ultimo ovvero in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte ai soci, ai terzi e ai pubblici uffici la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 10

L'Organo di Controllo

10.1 L'Assemblea delibera se istituire l'Organo di Controllo, nel caso in cui non sia obbligatorio per legge.

10.2 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

10.3 Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due

supplenti.

I membri, sia in caso di organo monocratico che di organo collegiale, dovranno essere scelti tra i revisori iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Contabili.

10.4 I membri dell'Organo di Controllo durano in carica cinque esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

10.5 Ai componenti dell'organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

10.6 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.7 Esso esercita, inoltre, il controllo legale dei conti.

10.8 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, se redatto ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 15.3, sia conforme alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017.

10.9 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.11

Esercizi sociali e bilancio

11.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

11.2 Ogni anno l'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio approva il bilancio relativo all'anno precedente, presentato dal Consiglio direttivo e sottoposto al parere preventivo del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale, se nominati.

Il bilancio deve evidenziare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e deve essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit e, in mancanza o ad integrazione di questi ultimi, utilizzando i principi contabili relativi ai bilanci delle società commerciali.

11.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Tutti gli utili o gli avanzi di gestione saranno destinati per la realizzazione

delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.12

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità ed i termini di cui al precedente articolo 7.7, per i seguenti motivi:

- 1)** il conseguimento dell'oggetto sociale e/o l'impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2)** l'impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3)** ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

Art.13

Norme di funzionamento

13.1 Per tutto quanto non espressamente previsto in Statuto o, se adottato, Regolamento, valgono le disposizioni di legge vigenti.

Firmato: Odile Paola Robotti

Daniela DE SIMONE notaio (sigillo).

Indice

§ 1. Premessa	- 1 -
§ 2. Oggetto e finalità della perizia di stima	- 1 -
§ 3. Data di riferimento della perizia di stima	- 3 -
§ 4. L'Associazione e la sua storia	- 3 -
§ 5. Accertamenti, verifiche ed operazioni eseguite	- 4 -
§ 6. Metodologia e criteri di valutazione adottati	- 4 -
§ 7. La situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2022	- 5 -
§ 7.1 La determinazione del patrimonio netto rettificato a valori correnti	- 5 -
§ 8. Considerazioni conclusive	- 6 -

§ 1. Premessa

In data 31 ottobre 2022 la signora Odile Paola Robotti, nata a Milano (MI) il 27/09/1960, residente in Milano (MI) in via Molino delle armi n. 25, C.F. RBT DPL 60P67 F205A, in qualità di rappresentante legale dell'Associazione Milano Altruista ODV, codice fiscale 97552100154, con sede in Milano (MI) in via Donatello n. 5 ha richiesto al sottoscritto Dott. Massimo Piscetta, nato ad Arona (NO) il 28 agosto 1968, codice fiscale PSC MSM 68M28 A429A revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero n. 93252 con Decreto Ministeriale del 15.10.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - n. 87 del 2.11.1999, di redigere una relazione giurata di stima del patrimonio della suddetta Associazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D.lgs.117/2017 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS").

L'Associazione è attualmente iscritta nel Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lombardia, sezione della provincia di Milano (decreto ottenuto dalla Regione Lombardia in data 24 giugno 2010, n. 713/2010) al numero MI-546 della Sezione "B - Civile". Ai sensi dell'articolo 10 comma 8 del D.lgs. n. 460/1997 è una ONLUS di diritto. L'assemblea dei soci dell'Associazione in data 23 ottobre 2019 (con atto del Notaio Dott.ssa Daniela De Simone, Repertorio n. 28747 e raccolta n. 7966) ha provveduto a modificare il proprio statuto associativo per conformarlo alle previsioni del D.lgs. n. 117/2017. Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche il "RUNTS"), esaminando nell'ambito dell'istruttoria in corso ai sensi dell'articolo 54 del CTS, il fascicolo dell'Associazione ha segnalato necessità di integrazione al fine del perfezionamento della "trasmigrazione"; a tale richiesta l'Associazione sta provvedendo.

La presente relazione è finalizzata all'attestazione del patrimonio dell'Associazione al fine dell'iscrizione nel RUNTS quale ODV dotata di "personalità giuridica" ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs. n. 117/2017.

§ 2. Oggetto e finalità della perizia di stima

La presente relazione di stima ha per oggetto l'intero patrimonio dell'Associazione Milano Altruista ODV per determinare il patrimonio della medesima in sede di iscrizione al RUNTS quale Onlus con personalità giuridica. Finalità del presente lavoro di stima è pertanto quello di evidenziare la reale consistenza patrimoniale dell'Associazione, consentendo di accertare quale sia il netto patrimoniale per garantire che non sia inferiore a quello minimo di legge. Il comma 4 dell'articolo 22 del CTS, stabilisce che

"si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro".

Il Consiglio Notarile di Milano, Commissione Terzo Settore, è intervenuto con riferimento al “patrimonio minimo” richiesto per l’ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del CTS, sia per enti già provvisti di personalità giuridica sia per enti che intendono acquisirla, con le massime n. 3 e 4 del 27 ottobre 2020 e n. 5 del 12 gennaio 2021. Quest’ultimo documento statuisce un principio generale per il quale:

“con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un c/c intestato all’ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell’Associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l’esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell’ente quale risulta dalle sue scritture contabili. Del resto, lo stesso art. 22 CTS, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale, in sede di costituzione, sia rappresentato “da beni diversi dal denaro”, stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all’albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una “attività” già in essere, così come si farebbe per un’azienda operativa. Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000 (...) a data non anteriore a 120 giorni”. (...) Poiché l’operazione portante l’ottenimento della personalità giuridica di un’Associazione non riconosciuta non ha natura di trasformazione, la perizia di stima può non contenere l’elenco dei creditori dell’ente, prescritto per la perizia richiesta dall’art. 42-bis codice civile, e non sarà neanche necessaria una relazione degli amministratori sulle motivazioni della delibera proposta”.

La Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, specifica, inoltre, che

“Come precedentemente evidenziato, uno degli elementi del controllo notarile di legalità, ai sensi dell’articolo 22 del Codice, concerne la sussistenza del patrimonio minimo nella misura fissata dal comma 4: occorre chiarire se la norma trovi applicazione anche nel caso di iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica (art. 22, comma 1 bis del Codice e art. 17 del D.M. n.106/2020). Nei confronti di tali enti, al momento dell’acquisto della stessa, la competente autorità governativa aveva evidentemente valutato positivamente l’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo sociale. Al riguardo, si deve ritenere che la verifica notarile debba comprendere anche il requisito patrimoniale per due ordini di ragioni, uno letterale e l’altro sostanziale. Sotto il primo profilo, il comma 1-bis dell’articolo 22 fa richiamo al conseguimento dell’iscrizione al RUNTS ai sensi delle disposizioni del medesimo articolo 22 e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, tra i quali, appunto, il successivo comma 4 annovera il patrimonio minimo; inoltre, l’art. 17 del D.M. n. 106/2020 fa riferimento alla verifica delle condizioni di legalità da compiersi in conformità all’art. 22 del Codice e all’art. 16 del medesimo decreto, che cita espressamente la sussistenza del patrimonio minimo. La ragione sostanziale è legata alle vicende del ciclo di vita dell’ente, preesistente all’iscrizione: il patrimonio, ritenuto all’epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, può aver subito una diminutio nel corso del tempo, sicché appare necessario prevedere comunque l’attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale. Ad ulteriore consolidamento delle ragioni di affidabilità sottese alla prescrizione normativa, la verifica del patrimonio minimo dovrà essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile. Anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite previsto dall’art. 22, comma 4, del Codice non è infatti possibile escludere a priori l’esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità. La suddetta verifica non deve, per comprensibili ragioni, essere temporalmente distante dal momento della proposizione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, a garanzia dell’attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile. Sotto questo profilo, si condivide l’orientamento espresso nella massima n. 3 del 27/10/2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, potendosi applicare alla fattispecie di cui trattasi il medesimo termine previsto dall’articolo 42 -bis, comma 2 del Codice civile. L’attestazione circa il positivo superamento della verifica non può che essere demandata al notaio, non potendo procedere l’ufficio del RUNTS ad una verifica di natura sostanziale, per le ragioni espresse nel precedente § 1. Riguardo ai documenti contabili-patrimoniali,

conformemente alla previsione contenuta nell'articolo 22, comma 4 del Codice, e nell'articolo 16 del D.M. n. 106/2020, il relativo valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro. In via subordinata, nel caso in cui l'ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell'organo di controllo, in linea con i principi di semplificazione procedimentale di cui all'articolo 3 della legge n. 106/2016, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell'istanza (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infra annuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione. Tali documenti, su cui si baserà l'attestazione del notaio circa la sussistenza del patrimonio minimo, devono essere allegati all'atto pubblico ed essere depositati unitamente all'istanza presso il competente ufficio del RUNTS".

Tanto considerato il sottoscritto ritiene che possa essere applicato, nella redazione della perizia di stima l'articolo 2465 del codice civile laddove richiede all'esperto estimatore:

- a) la descrizione ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi;
- b) l'indicazione dei criteri di valutazione seguiti;
- c) l'attestazione che il valore del patrimonio netto non è inferiore al patrimonio minimo richiesto per legge.

La relazione di stima qui in oggetto, tuttavia, costituisce un'ipotesi diversa da quella concernente il solo conferimento di beni in natura, poiché si richiede la valutazione di un intero patrimonio di cui l'Associazione già dispone. La stima del patrimonio concerne la determinazione del netto patrimoniale e valuta sia le poste attive sia quelle passive, affinché il patrimonio presente nel momento di iscrizione nel RUNTS quale ODV con personalità giuridica, non sia inferiore a quello minimo previsto per legge. Ciò premesso, nell'affrontare una valutazione, il sottoscritto esperto estimatore è chiamato in primo luogo a scegliere tra le diverse soluzioni metodologiche di valutazione quella che meglio delle altre consenta di raggiungere lo scopo della valutazione considerando le finalità che la valutazione stessa deve perseguire. Considerando gli effetti di iscrizione nel RUNTS dell'Associazione quale soggetto con personalità giuridica, la valutazione deve tendere a soddisfare diverse finalità, tra le quali in particolare, la tutela dei creditori dell'Associazione nonché dei terzi in genere e, ovviamente, quella della verifica di effettiva esistenza del patrimonio.

§ 3. Data di riferimento della perizia di stima

La data di riferimento della presente relazione di stima è stata fissata, in accordo con l'Associazione e considerando le indicazioni della prassi di cui *infra* § 2, al 30 settembre 2022. A tale data vanno pertanto riferite le valutazioni di tutte le consistenze patrimoniali.

Con riferimento a tale data l'Associazione ha predisposto una situazione patrimoniale che funge da base e riferimento per la presente valutazione.

§ 4. L'Associazione e la sua storia

L'Associazione fu costituita il 26 marzo 2010 con la denominazione "Associazione Milano Altruista ODV" ottenendo successivamente l'iscrizione nel Registro delle associazioni di volontariato ai sensi della Legge n. 266/1991 al numero MI-546 della Sezione "B – Civile" del Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lombardia, sezione della provincia di Milano.

L'Associazione è senza scopo di lucro e avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti, ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura e la pratica del volontariato rispondendo ai bisogni sociali della città di Milano e del territorio regionale anche mobilitando nuove energie di cittadini che, seppur impegnati

nel lavoro o nello studio e quindi con poche occasioni di fare volontariato, manifestano lo spirito altruista.. In particolare l'*Associazione* svolge le attività indicate nell'articolo 2 del vigente statuto.

§ 5. Accertamenti, verifiche ed operazioni eseguite

Il sottoscritto ha innanzitutto preso contatti con il legale rappresentante dell'*Associazione* per esperire una prima indagine di orientamento sulle consistenze patrimoniali oggetto della valutazione e sulle loro caratteristiche sotto il profilo giuridico, economico, tecnico ed amministrativo. Lo scrivente ha successivamente proceduto ai necessari rilievi amministrativi, contabili e tecnici che ha svolto in stretta collaborazione con il legale rappresentante stesso. Gli incontri e le riunioni intercorse hanno anche avuto lo scopo di approfondire gli aspetti rilevanti nella quantificazione delle varie poste patrimoniali. Il sottoscritto ha acquisito la documentazione e gli elaborati contabili occorrenti; ha, inoltre, eseguito i necessari sopralluoghi. In particolare, il sottoscritto ha preso in esame la seguente documentazione dell'*Associazione* che ha tenuto la contabilità in forma ordinaria e ha redatto il bilancio dell'esercizio istituzionale 2021 ai sensi dell'articolo 13 del CTS e del DM 5 marzo 2020:

- libro cespiti;
- copia fatture e altri giustificativi inerenti spese o entrate;
- copie fatture relative ai beni iscritti nel libro cespiti ammortizzabili;
- estratti conto bancari;
- bilancio al 31 dicembre 2021,
- bilancio contabile al 30 settembre 2022,
- documentazione inerente alle fasi istruttorie per la trasmigrazione ex articolo 54 del CTS (da sito <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti>, visionato il 9 dicembre 2022).

§ 6. Metodologia e criteri di valutazione adottati

Tra i metodi di valutazione elaborati dalla dottrina ed utilizzati nella pratica professionale è possibile operare una prima distinzione tra “metodi diretti” e “metodi indiretti”. I primi stimano il capitale economico di un'azienda facendo riferimento a grandezze basate sui prezzi direttamente desunti dal mercato e non possono essere utilizzati nel caso in esame. I secondi ricorrono invece a grandezze (quali il patrimonio, il reddito, i dividendi, il cash flow) ritenute espressive della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa considerata. Tali metodi possono essere così distinti:

- metodi patrimoniali
- metodi reddituali
- metodi misti patrimoniali/reddituali
- metodi finanziari

Il sottoscritto ritiene che compito a lui spettante sia la valutazione del patrimonio dell'*Associazione* a valori correnti tenendo ben presente che la finalità è quella di quantificare la valutazione del patrimonio ai fini dell'iscrizione della medesima nel RUNTS quale ODV con personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del CTS. A tal riguardo si osserva che l'articolo 2465 del codice civile come già ricordato richiede l'individuazione di ciascun elemento dell'attivo e del passivo dell'azienda, nonché l'indicazione del valore a ciascuno di essi attribuito, il che impone il ricorso a criteri di valutazione analitici (metodi patrimoniali) ed esclude l'applicabilità (quanto meno per il metodo di base) di criteri di valutazione sintetici (metodi reddituali e finanziari). Alla luce delle premesse di cui sopra, il sottoscritto ritiene di dover utilizzare il *metodo patrimoniale semplice* nella valutazione operando tramite le seguenti fasi:

- I fase: valutazione analitica dei singoli elementi attivi e passivi dell'*Associazione* (metodo patrimoniale);

- II fase: stima del patrimonio.

Si tratta di individuare gli elementi dell'attivo e del passivo da considerare e quelli da non considerare. Le singole voci attive e passive saranno rettificate ed esposte a valori correnti di funzionamento secondo principi valutativi prudenziali. Successivamente si procederà a determinare il patrimonio netto dell'*Associazione* attestando che detto valore non è inferiore a quello minimo richiesto per legge.

§ 7. La situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2022

La situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2022 resa disponibile al sottoscritto evidenzia i seguenti dati sintetici:

ATTIVO	30/09/2022	31/12/2021
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	604	1.636
II - Immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	604	1.636
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti	1.676	1.904
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	50.281	67.391
Totale attivo circolante (C)	51.957	69.295
D) Ratei e risconti	0	2.960
Totale attivo	52.561	73.891
PASSIVO	30/09/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto	47.967	65.473
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	2.413	1.413
D) Debiti	2.181	7.005
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	52.561	73.891

Il patrimonio dell'*Associazione* risulta pertanto evidenziato, nella situazione contabile al 30 settembre 2022 ad un valore di € 47.967 pari alla differenza tra le attività e le passività associative. Le singole poste patrimoniali sono analiticamente esaminate ed eventualmente rettificate dal sottoscritto estimatore e valorizzate per sintesi nel successivo paragrafo.

§ 7.1 La determinazione del patrimonio netto rettificato a valori correnti

Considerando che il metodo di valutazione patrimoniale prevede la valorizzazione delle singole attività e passività sulla base dell'effettivo riscontro dei valori correnti rispetto a quelli contabili, lo scrivente sintetizza qui di seguito le consistenze patrimoniali con evidenza delle rettifiche apportate alle singole macro voci.

ATTIVO	Stima rettificata		Contabile	
	30/09/2022	Rettifiche	30/09/2022	31/12/2021
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali	0	-604	604	1.636
II - Immobilizzazioni materiali	0	0	0	0

III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	0	-604	604	1.636
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze	0	0	0	0
II - Crediti	0	-1.676	1.676	1.904
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni	0	0	0	0
IV - Disponibilità liquide	50.281	0	50.281	67.391
Totale attivo circolante (C)	50.281	-1.676	52.561	69.295
D) Ratei e risconti	0	0	0	2.960
Totale attivo	50.281	-2.280	52.561	73.891

PASSIVO	Stima rettificata		Contabile	
	30/09/2022	Rettifiche	30/09/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto	35.687	-12.280	47.967	65.473
di cui "fondo di dotazione"	0	0	0	0
di cui "Riserve"	35.687	-12.280	47.967	65.473
B) Fondi per rischi ed oneri	10.000	10.000	0	0
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	2.413	0	2.413	1.413
D) Debiti	2.181	0	2.181	7.005
E) Ratei e risconti	0	0	0	0
Totale passivo	50.281	-2.280	52.561	73.891

Con riferimento alle disponibilità liquide una parte delle medesime è costituita da quote di fondi di investimento a basso rischio iscritte in contabilità per il valore inerente al capitale versato all'atto della sottoscrizione, di € 26.000, ma aventi un valore di mercato alla data di riferimento della presente perizia pari ad € 27.608. Il maggior valore non è considerato nell'ambito della valutazione quale di carattere duraturo considerando l'attuale dinamica dei mercati finanziari.

L'utilizzo del metodo patrimoniale semplice consente quindi di attribuire al patrimonio dell'Associazione un valore di € 35.687.

§ 8. Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto sopra lo scrivente determina in € 35.687

Arrotondato ad € 35.600

il valore del **Patrimonio** dell'Associazione è di € 35.600; l'intero patrimonio dell'Associazione è asservito al perseguimento delle finalità statutarie nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 117/2017.

Il sottoscritto Dott. Massimo Piscetta, nato ad Aversa (NO) il 28 agosto 1968, codice fiscale PSC MSM 68M28 A422A, Revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero n. 93252 con Decreto Ministeriale del 15.10.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - n. 87 del 2.11.1999, a conclusione della propria relazione giurata di stima ed in esecuzione dell'incarico affidatogli, attesta quindi che il **patrimonio netto** dell'Associazione *Milano Altruista ODV* codice fiscale 97552100154, con sede in Milano (MI) in via Donatello n. 5, alla data del 30 settembre 2022 è pari ad € 35.600 (trentacinquemilaseicento/00), e non è comunque inferiore a quello previsto per legge per il riconoscimento della personalità giuridica pari ad € 15.000 (quindicimilaeuro/00) ex articolo 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Milano, 12 dicembre 2022

Giuseppe Altrino



DANIELA DE SIMONE
NOTAIO

Repertorio n. **29.715**

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA
REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici dicembre duemilaventidue, in Milano e nello studio alla Via San Vittore n.45

[12.XII.2022]

Innanzi a me **Daniela DE SIMONE**, notaio iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, residente in Cormano con studio alla Via Gramsci n.6,

SI COSTITUISCE:

il Dott. **Massimo PISCETTA**, nato ad Arona il 28 agosto 1968, codice fiscale PSC MSM 68M28 A429A, con studio in Gallarate ed indirizzo al Viale Carlo Noè n.45, iscritto nella sezione A all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio al n. A423 ed iscritto nella sezione A del Registro dei Revisori Contabili (giusta D.M. 15.10.1999, Gazzetta Ufficiale n.87 del 2.11.1999) al n. 93252, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi ha presentato la relazione peritale che precede, relativa alla stima del patrimonio netto al **30 settembre 2022** dell'associazione "**MILANO AL-TRUISTA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**" con sede legale in **Milano** ed indirizzo alla Via Donatello n.5, codice fiscale **97552100154**, iscritta presso il Registro Regionale Generale del Volontariato della Regione Lombardia, Sezione Provinciale di Milano, al n. **MI-546** della sezione B) Civile, perizia che consta di tre fogli per sei facciate e chiede di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Di questo

atto, scritto con mezzo elettronico e completato a mano da me notaio e da persona di mia fiducia su un foglio per due facciate, ho dato lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive alle ore undici.

Firmato: Piscetta Massimo

Daniela DE SIMONE notaio (sigillo).

Certifico io sottoscritta Dott. Daniela De Simone, Notaio in Cormano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, ai sensi dell'art. 22 comma 2 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che la presente copia, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale analogico conservato nei miei atti.

Copia da me digitalmente firmata, in data odierna, utilizzando la mia smart card rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 del C.A.D., la produzione della presente sostituisce quella dell'originale.

Cormano, il 19 (diciannove) dicembre 2022 (duemilaventidue).